

N. TAR	5 - 2012
N. PROTOCOLLO	3977 del 12.01.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal Reg.to di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e chiusura dell'inchiesta riguardante le importazioni dalla Svizzera.

Richiamasi l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 12 gennaio 2012, che pubblica il regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio del 9/1/2012, concernente l'oggetto.

Al riguardo, si fa presente che, a decorrere dal 13/1/2012 :

1. il dazio antidumping definitivo (64,3%), istituito dal Reg.to d'esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti in peso, almeno il 99,95% di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, attualmente classificati al codice Taric 8102 9600 11, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni degli stessi prodotti, spediti dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari o no di quest'ultimo Paese.
2. Il dazio antidumping in questione dovrà anche essere riscosso retroattivamente sulle importazioni spedite dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano state dichiarate originarie o no della Malaysia, registrate a norma dell'art.2 del Reg.to (UE) n.477/2011 nonchè dell'art. 13, par. 3, e dell'art. 14, par.5, del Reg.to (CE) n. 1225/2009 (v.nota prot.n.61077 del 19.5.2011 – Tar 42) .
3. L'inchiesta avviata dal Re.to (UE) n. 477/2011, concernente l'eventuale elusione del dazio antidumping istituito dal Reg.to (UE) 511/2010 mediante importazioni dei suddetti prodotti spediti dalla Svizzera, è chiusa senza l'adozione di alcuna misura.

Le registrazioni previste dal citato Reg.to (UE) n.477/2011 devono quindi essere interrotte.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Reg.to (UE) n.14/2012, allegato alla presente comunicazione.

Pregasi informare gli uffici interessati.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
Walter Sbandi

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”